



**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO ALL'APERTO  
DELLE ATTIVITA' DI ALLENAMENTO PER GRUPPI  
DI SBANDIERATORI E MUSICI**

**AGGIORNAMENTO**

**22 APRILE 2021**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr 52 del 22 aprile 2021 definisce ulteriori disposizioni attuative recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell'Articolo 6 - Piscine, palestre e sport di squadra punto 3 si dispone che:

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

Per quanto concerne i **musicisti** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr 52 del 22 aprile 2021 all'Articolo 5 prevede gli spettacoli aperti al pubblico in zona gialla, non riporta specifici alle attività musicali amatoriali e, in modo specifico, alla organizzazione delle prove collettive.

Considerata la possibilità di poter realizzare spettacoli aperti al pubblico si ritiene quindi che, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi del D.L. 33 del 2020, nelle zone gialle possono essere effettuate prove collettive finalizzate alla realizzazione degli spettacoli dal vivo.

**Ovviamente, le sedute di allenamento dovranno rispettare le disposizioni indicate nel capitolo 8 delle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di allenamento per gruppi di sbandieratori e musicisti" (agg del 22-09-2020).**

La **Federazione Italiana Dei Giuochi Antichi e Sports Della Bandiera** invita alla puntuale osservanza delle presenti linee guida diramate sulla scorta delle disposizioni del DPCM del 22 aprile 2021 e di quanto già pubblicato sul sito [www.fisb.net](http://www.fisb.net) declinando, sin d'ora, qualsivoglia responsabilità, quale Ente contraente della polizza assicurativa della quale i medesimi risultano coperti per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per le ipotesi in cui la Compagnia di Assicurazione dovesse eccepire la non operatività della polizza in conseguenza di infortuni e/o danni derivanti da attività esercitate in forme e modalità non consentite.